

COMUNICATO STAMPA

LE FONDAZIONI RICORRONO AL TAR

Acri: pur migliorato il regolamento, non si attenuano le riserve sull'articolo 11

Roma, 9 ottobre 2002. Si è svolto oggi in Acri, l'associazione delle fondazioni di origine bancaria e delle casse di risparmio spa, un approfondito confronto fra i soci riguardo all'impatto determinato dalla normativa introdotta con l'articolo 11 della legge finanziaria 2001 (l. n. 448/2001) e il relativo regolamento attuativo (D.M. n. 217/2002) che entrerà in vigore il 16 ottobre prossimo.

Il nuovo quadro normativo – rileva l'Acri – modifica sostanzialmente il disegno finale del sistema determinato dalla riforma Ciampi. Questa si proponeva a regime: da un lato, di portare alla perfetta integrazione delle società bancarie nate dalle casse di risparmio e dai monti nello schema delle comuni regole del settore creditizio; dall'altro, di ribadire definitivamente la natura delle fondazioni di soggetti privati e autonomi, operanti nella società civile.

Lo scenario che si profila oggi – evidenzia l'Acri – è del tutto diverso: per le società bancarie lo scopo è quasi pienamente raggiunto, anche grazie al ruolo svolto dalle stesse fondazioni; per le fondazioni, invece, l'obiettivo realizzato dalla "Ciampi" è tornato in discussione con l'approvazione dell'articolo 11. Anche se nella formulazione definitiva del regolamento attuativo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recependo in larga parte il parere del Consiglio di Stato, ha voluto opportunamente limitare alcuni profili di illegittimità della norma, restano aperte evidenti questioni di illegittimità del regolamento medesimo e di incostituzionalità dell'art. 11 della legge 448/2001.

Le nuove regole – asserisce l'Acri – potrebbero essere interpretate come modificative della natura privata esplicitamente riconfermata alle fondazioni: nella scelta dei fini, predeterminando rigidamente i settori d'intervento; nell'autonomia statutaria, imponendo la prevalenza degli enti pubblici per la designazione dell'organo di indirizzo; nell'autonomia gestionale, esautorando le fondazioni dall'esercizio dei diritti concessi a qualsiasi titolare di patrimonio mobiliare. In ragione di ciò, le fondazioni hanno deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo del Lazio richiedendo di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale i suddetti provvedimenti.